



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.l. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i.;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 sopra richiamato, e s.m.i.;

VISTO il D.A. del 2 luglio 2015 di approvazione del Piano territoriale Paesaggistico degli ambiti 6,7,10,11,12,15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta pubblicato nella G.U.R.S. N°31 del 31luglio 2015 suppl.ordinario;

VISTO il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta che individua l'area oggetto dei lavori eseguiti all' interno del Paesaggio Locale 15 "Costa di Manfria e Falconara" con livello di tutela 3 nelle Norme di Attuazione

VISTA la L.326/03

VISTA la L.R.n°4 del 17.03.2016 pubblicata nella GURS n°12 del 18.03.2016

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.16 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza

CONSIDERATO che la Ditta **Cassisi Luigi, Cassisi Andrea, Cassisi Alberto e Cassisi Giorgio** ha eseguito nel Comune di Gela (CL) c/da."Femminamorta" - F.132 part.533

- un fabbricato ad 1 elevazione fuori terra

in assenza dell'autorizzazione della competente Soprintendenza di Caltanissetta e che pertanto tali opere sono da considerarsi abusive ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota prot. N°4748 del 5.06.15 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta, allegando apposita perizia di stima per l'indennità risarcitoria, ha dichiarato che le opere realizzate sono compatibili ai fini paesaggistici prevedendo per esse il rispetto delle seguenti condizioni:

- *venga realizzato l'intonaco esterno con materiale a base di calce e con una coloritura scelta nella gamma delle terre del luogo che dovrà essere concordata con la Soprintendenza*
- *le aree destinate ai camminamenti, parcheggi, dovranno essere trattate con materiali diversi dal cemento e dall'asfalto da concordare con la Soprintendenza*
- *nello spazio esterno al fabbricato dovranno essere realizzati spazi verdi nei quali dovranno essere messe a dimora essenze vegetali autoctone*
- *gli infissi esterni dovranno essere in legno o alluminio preverniciato di colore verde o marrone*
- *i muretti di recinzione dovranno essere intonacati con lo stesso materiale e colore dei prospetti del fabbricato*

VISTA la nota prot. N°2627 del 21.03.16 nella quale la Soprintendenza di Caltanissetta, ritenendo di dovere procedere alla revisione della precedente perizia, allega una nuova perizia precisando che restano comunque valide le condizioni imposte nel provvedimento prot. N°4748 del 5.06.15

VISTA la nuova perizia allegata alla nota prot.N°2627 del 21.03.16 che prevede la sanzione di **euro 4.658,11** per il danno arrecato al paesaggio tutelato ed euro **4.509,54** per il profitto conseguito dalla realizzazione delle opere abusivamente condotte;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D.lgs n.42/20042 e dell'art.4 del D.l.26.9.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed

il profitto conseguito, e ciò anche nella ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno, sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione, in quanto le opere abusivamente realizzate arrecano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La Ditta **CASSISI GIORGIO** C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **CASSISI LUIGI** CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **CASSISI ANDREA** CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e **CASSISI ALBERTO** CF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la complessiva somma di **Euro 4.658,11** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale sanzione pecuniaria per le opere abusive sopra descritte
La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 217935, intestato a “UNICREDIT di Caltanissetta Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 30Q076011670000000217935 indicando come beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana- UNICREDIT S.p.A. di Caltanissetta - Cassiere CL
- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Caltanissetta- Cassa Regionale di UNICREDIT S.p.A.;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni - Unità Operativa tutela del paesaggio

- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento
- originale o copia autenticata della quietanza (mod 121T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Unicredit di Cassa Regionale

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) col presente decreto è accertata la somma di euro **4.658,11** sul cap.1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2016

Art. 3) La Ditta suddetta al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n.° 4748 del 5/6/15 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta

Art.4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione on line dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.68 della legge regionale n°21 del 12 agosto 2014 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza

Palermo, 10 ottobre 2016

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Daniela Mazzarella
f.to